

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**

**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

**UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO:** L.R. n. 54/1983 s.m.i. e D.G.R. n. 479/2010 – Progetto di ripristino ambientale di una cava abbandonata sita in Località “Macchiola”, nel Comune di Barete (AQ).

Ditta richiedente: CPN S.r.l.

**Autorizzazione al recupero ambientale**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;
- D.G.R. n. 479/2010 “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 19/12/2007, n. 45 s.m.i.”;

**VISTA** l’istanza trasmessa in data 15/05/2024 ed acquisita agli atti regionali in data 16/05/2024 al prot. n. 0200883/24, con cui la Ditta CPN S.r.l. – P.IVA 02147980664, con sede legale in L’Aquila (AQ), Via Rocca Di Corno n. 49, ha richiesto l’autorizzazione al ripristino ambientale della cava sita in Località “Macchiola” nel Comune di Barete (AQ), ricadente sulle Particelle Catastali nn. 19-23-72-133-143-176-177-178-502-504-506-508-510-512-514-516-518-520-522-524 del Foglio di mappa n.24, di cui la medesima Ditta possiede la piena disponibilità;

**EVIDENZIATO** che, le Particelle catastali nn. 514, 516, 518 del Foglio 24, pur non risultando essere tra quelle oggetto della passata autorizzazione alla coltivazione di cava, risultano ricomprese nel progetto di ripristino ambientale presentato dalla Ditta CPN Srl per una più confacente sistemazione ambientale dell’area;

**PREMESSO** che:

- la coltivazione della cava in esame, comprensiva del suo ripristino ambientale, era stata precedentemente assentita alla Ditta Di Paola Giuliano & C. Snc mediante contratto di

concessione n.239 rilasciato dal Comune di Barete in data 04/02/2010 (rif.to parere favorevole prot.15698/AE del 25/10/2007 dell'Ufficio regionale Cave e Torbiere);

- il competente Servizio regionale, con nota prot. n.210298 del 23/08/2013, a seguito di istanza del 21/02/2013 di rinnovo e di successivo subentro del 02/05/2013, ha trasmesso al Comune di Barete la documentazione per l'emanazione del relativo provvedimento di rinnovo e subingresso della cava in oggetto in favore della Ditta Centro Recupero D'Abruzzo Srl;
- non risulta agli atti alcuna documentazione attestante l'avvenuto rilascio del provvedimento comunale di rinnovo e contestuale volturazione in favore della Ditta subentrante;
- non risulta, inoltre, che né la Ditta cedente, né la Ditta subentrante abbiano ottemperato al ripristino ambientale dell'area di cava;
- il citato provvedimento comunale, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 54/1983 s.m.i., ha cessato la sua efficacia per scadenza del termine, non essendo pervenuta alcuna istanza di ulteriore proroga per la coltivazione della cava;

**PRESO ATTO:**

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 18/02/2025 sull'area interessata dell'intervento e del relativo verbale registrato al progr. Reg. n.2198/25 del 19/02/2025, con cui è stata accertata la corrispondenza con quanto descritto nella documentazione depositata agli atti della Regione in riferimento allo stato di abbandono dei luoghi, e non sono emersi elementi ostativi al proseguimento dell'istruttoria tecnica inerente il progetto di ripristino ambientale proposto;
- della piena disponibilità dei luoghi di cui al progetto depositato dalla Ditta;
- dell'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. 78865/25 del 27/02/2025 e viste, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 05/06/2025 al prot. n. 235702/25;

**PRESO ATTO**, pertanto, che le attività estrattive risultano interrotte nella fase iniziale di ripristino ambientale, configurando di fatto il permanere di una situazione di abbandono dell'area di cava, cui si rende necessario restituire un decoro ambientale e paesaggistico;

**RICHIAMATO**, a tal proposito, il Giudizio n. 4198 del 28/03/2024 con cui il CCR-VIA ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, all'esclusione dalla procedura di V.I.A. relativa all'intervento proposto e riportato in oggetto;

**VISTI** i pareri acquisiti in sede di CdS, tra cui il Nulla Osta per il Vincolo idrogeologico, la conformità urbanistica e l'autorizzazione sull'impatto acustico rilasciati dall'Amministrazione comunale di Barete;

**VERIFICATA** la richiesta di iscrizione del 05/12/2024 della Ditta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ("White List") presso la Prefettura della Provincia di L'Aquila;

**CONSIDERATO** quanto segue sulle operazioni di ripristino:

- la potenzialità annua riferita all'operazione di recupero rifiuti R10, sarà pari a 44.000 t/anno per un quantitativo totale di 220.000 t di rifiuto non pericoloso Codice CER 170504 – terre e rocce da scavo conferito nei 5 anni, così come riportato nel Giudizio CCR-VIA n. 4198 del 28/03/2024;

- l'impiego ai fini del ripristino dei rifiuti non pericolosi potrà essere attuato solo a seguito di regolarizzazione, da parte della Ditta, della procedura di iscrizione al RIP provinciale per l'attività R10 (recupero ambientale) ai sensi di quanto previsto dal DM 5/2/1998 s.m.i.;
- i rifiuti non pericolosi destinati al ripristino ambientale, gestiti secondo l'iscrizione al RIP per lo svolgimento dell'attività R10, dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche coerenti con la destinazione d'uso finale dell'area da recuperare, con riferimento ai parametri di cui alla Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- il recupero mediante l'impiego dei rifiuti non pericolosi dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal DM 5/02/1998 s.m.i. per la singola tipologia autorizzata;
- il restante materiale, della quantità complessiva di 82.000 mc, destinato al recupero ambientale della cava dovrà essere costituito esclusivamente da:
  - aggregato recuperato che ha cessato la propria qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche e requisiti del Regolamento "End of Waste" n.127 del 28/06/2024, per un quantitativo pari a 62.000 mc;
  - terreno vegetale (terre e rocce da scavo) definito sottoprodotto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. gestito in conformità ai requisiti del DPR 120/2017 s.m.i., per un quantitativo pari a 20.000 mc;
- i materiali destinati al ripristino dovranno essere compatibili con le caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

**TENUTO CONTO** che, prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare:

- istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 recante "Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattiva di Cava e trasporto [...] Impianti e attività in deroga";
- Copia della polizza fideiussoria calcolata sulla base delle indicazioni riportate nel Verbale della CdS, di Euro 196.800,00 (Centonovantaseimilaottocento/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta CPN S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;

**PRECISATO**, a tal proposito, che la garanzia fideiussoria:

- deve essere accordata da un Soggetto (Garante) legittimato ed abilitato dalla BANCA D'ITALIA al rilascio delle garanzie nei confronti della PP.AA. comprese le fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale;
- deve includere specificatamente la seguente clausola *"La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza"*;
- deve permanere per l'intera durata degli obblighi assunti dal Contraente in forza della presente autorizzazione, ed è irrevocabile, incondizionata e di durata indeterminata;
- rimane valida fino a quando il Garante non sarà formalmente liberato, con apposito atto scritto, dal Beneficiario, a seguito della verifica dell'avvenuto completo adempimento, da parte del Contraente, di tutti gli obblighi di ripristino, risanamento e sistemazione ambientale previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni autorizzative contenute nel presente provvedimento;

- deve includere, esplicitamente o implicitamente, la seguente clausola: *“Durata sino a liberazione da parte del Beneficiario”*;

**ATTESO** che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.479/2010, nonché ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. c) della L.R. 54/83 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare il ripristino dell’area di cava in oggetto, secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino della cava medesima;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 s.m.i. concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## **D E T E R M I N A**

**per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:**

**A.** di autorizzare la Ditta CPN S.r.l. – P.IVA 02147980664, con sede legale in L’Aquila (AQ), Via Rocca Di Corno n. 49, al ripristino ambientale della cava in Località “Macchiola”, nel Comune di Barete (AQ), individuata al Catasto al Foglio n.24, Particelle catastali nn.19-23-72-133-143-176-177-178-502-504-506-508-510-512-514-516-518-520-522-524 nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, alle seguenti norme e condizioni:

### **Art. 1**

- La durata dell’attività di ripristino è fissata in anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria massima di materiale da impiegare per il ripristino ambientale della cava di 192.000 mc;
- Il termine massimo per l’inizio dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;
- La potenzialità annua riferita all’operazione di recupero rifiuti R10, sarà pari a 44.000 t/anno per un quantitativo totale di 220.000 t di rifiuto non pericoloso Codice CER 170504 – terre e rocce da scavo conferito nei 5 anni;
- l’impiego ai fini del ripristino dei rifiuti non pericolosi potrà essere attuato solo a seguito di regolarizzazione, da parte della Ditta, della procedura di iscrizione al RIP per l’attività R10 presso l’Amministrazione Provinciale di competenza ai sensi di quanto previsto dal DM 5/2/1998 s.m.i., dandone contezza al Servizio regionale competente;

Si prescrive, a tal proposito, che:

- i rifiuti non pericolosi destinati al ripristino ambientale, gestiti secondo l’iscrizione al RIP per lo svolgimento dell’attività R10, abbiano caratteristiche chimico-fisiche

- coerenti con la destinazione d'uso finale dell'area da recuperare, con riferimento ai parametri di cui alla Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- il recupero mediante l'impiego dei rifiuti non pericolosi sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal DM 5/02/1998 s.m.i. per la singola tipologia autorizzata;
  - il restante materiale, della quantità complessiva di 82.000 mc, destinato al recupero ambientale della cava sarà costituito esclusivamente da:
    - aggregato recuperato che ha cessato la propria qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche e requisiti del Regolamento "End of Waste" n.127/2024, per un quantitativo pari a 62.000 mc;
    - terreno vegetale (terre e rocce da scavo) definito sottoprodotto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. gestito in conformità ai requisiti del DPR 120/2017 s.m.i., per un quantitativo pari a 20.000 mc;
  - i materiali destinati al ripristino siano compatibili con le caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

## **Art. 2**

Prima dell'inizio dei lavori e comunque secondo le tempistiche di seguito specificate, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione appresso elencata:

- almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia della polizza fideiussoria di Euro 196.800,00 (Centonovantaseimilaottocento/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta CPN S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;
- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, la copia della comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "*Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga*";
- almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
  - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
  - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- prima dell'avvio dell'attività di ripristino, una Relazione tecnica da cui risulti che la Ditta ha provveduto a:
  - collocare ai vertici dell'area di cava, i termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno: le coordinate dei vertici dovranno essere riportate su apposita planimetria in scala 1:500;

- perimetrare l'area sottoposta ad attività di ripristino ambientale con una recinzione stabile, provvista di avvisi e di idonea interdizione delle vie di accesso;
- sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione dei riferimenti autorizzativi relativi al provvedimento di ripristino della cava stessa.

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- assicurare la stabilità dei versanti ed il riempimento uniforme su strati sovrapposti;
- provvedere al compattamento del materiale di riempimento (cfr. EG01 - Progetto di ripristino), al fine di evitare cedimenti, impaludamenti o gravi alterazioni della circolazione idrica sotterranea
- fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria, nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996;
- trasmettere annualmente al competente Servizio regionale copia dell'attestazione che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, D.Lgs 624/96 s.m.i.;

Al termine dei lavori di ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate prima del recupero ambientale definitivo;
- trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi dai termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Per quanto riguarda il collaudo e lo svincolo dell'area di cava:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito dell'esito positivo del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dei controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

- B.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento:
- all'Amministrazione comunale di Barete (AQ);
  - all'ARPA Abruzzo Distretto di L'Aquila;
  - al Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila;
  - alla Ditta richiedente;
- C.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore  
Fabiano Cilli

*(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Giovanni Cantone

## **II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**